



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/107 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 482

del 18 novembre 2020

Prot. Gen. n. 95729

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- PRESO ATTO:

- della nota n.95175 datata 17 novembre 2020, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede l'emissione di un provvedimento ordinatorio per l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico alternato in via Bixio tra il civico 1 e l'intersezione con via del Lazzaretto, al fine di poter eseguire degli interventi di bonifica della condotta fognaria, da parte della soc. ACEA ATO 2 s.p.a.;
- che nella medesima nota si indica che i lavori verranno effettuati, nel periodo 23 novembre – 19 dicembre 2020, ad esclusione del sabato e della domenica;

- RITENUTO di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;

- VISTI:

- gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
- il D.L. n.267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
- il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

dalle ore **07:00** del giorno **23 novembre 2020** fino alle ore **18:00** del giorno **19 dicembre 2020**, in:

- VIA BIXIO, tra il civico 1 e l'intersezione con via del Lazzaretto:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione su entrambi i lati ad esclusione della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;
- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di interdizione veicolare ad esclusione della ditta esecutrice dei lavori e dell'A.C. addetti al controllo;

- VIA R. CADORNA, tratto compreso tra via del Lazzaretto e via XVI Settembre:

- l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di senso unico di marcia secondo la direzione monte-mare;

- **VIA DEL LAZZARETTO, intersezione con via R. Cadorna:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzione obbligatoria a sinistra (secondo la direzione Grosseto-Roma) e di direzione obbligatoria a destra (secondo la direzione Roma-Grosseto);
- **VIA XVI SETTEMBRE, intersezione via R. Cadorna:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzioni consentite diritto-sinistra (secondo la direzione Grosseto-Roma) e di direzioni consentite diritto-destra (secondo la direzione Roma-Grosseto), da collocarsi prima dell'intersezione;
- **VIA R. CADORNA, intersezione con via XVI Settembre:**
 - l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di direzioni consentite destra-sinistra (secondo la direzione monte-mare), da collocarsi prima dell'intersezione.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI